



*Consiglio Regionale della Puglia*

LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2019, N. 56

**“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”**



LEGGE REGIONALE

**“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020 – 2022”**

Il Consiglio regionale ha approvato  
la seguente legge:

TITOLO I  
NORME DI BILANCIO

Art. 1

*Stato di previsione delle entrate*

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) è approvato in euro 14.218.825.231,75 in termini di competenza e in euro 26.801.389.415,43 in termini di cassa per l’anno finanziario 2020, in euro 13.144.072.647,54 in termini di competenza per l’anno finanziario 2021 e in euro 12.557.780.505,21 in termini di competenza per l’anno finanziario 2022.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario



2020.

**Art. 2**

*Stato di previsione della spesa*

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs. 118/2011 è approvato in euro 14.218.825.231,75 in termini di competenza e in euro 26.801.389.415,43 in termini di cassa per l'anno finanziario 2020, in euro 13.144.072.647,54 in termini di competenza per l'anno finanziario 2021 e in euro 12.557.780.505,21 in termini di competenza per l'anno finanziario 2022.

2. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del d.lgs. 118/2011 in materia di impegno di spesa corrente.

3. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2020 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. A seguito di eventi intervenuti successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta, nelle more della necessaria variazione di bilancio da parte del Consiglio regionale e al solo fine di garantire gli equilibri di bilancio, può limitare la natura autorizzatoria degli stanziamenti del bilancio di previsione, compresi quelli relativi agli esercizi successivi al primo. Con riferimento a tali stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

5. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica posti a carico della Regione da norme statali, la Giunta regionale può stabilire ulteriori vincoli e limitazioni all'impegno e al pagamento delle somme iscritte nello stato di previsione di cui al comma 1.

**Art. 3**

*Allegati al bilancio*



1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
  - a) il riepilogo generale delle entrate per titoli (allegato 1);
  - b) il riepilogo generale delle spese per titoli (allegato 2);
  - c) il riepilogo generale delle spese per missioni (allegato 3);
  - d) il quadro generale riassuntivo (allegato 4);
  - e) il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio (allegato 5);
  - f) il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato 6);
  - g) l'elenco delle spese obbligatorie (allegato 7);
  - h) l'elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (allegato 8);
  - i) l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi (allegato 9);
  - j) la nota integrativa (allegato 10);
  - k) il prospetto delle entrate per titoli, tipologie e categorie (allegato 11);
  - l) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo 1 (allegato 12);
  - m) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo 2 e 3 (allegato 13);
  - n) il prospetto delle spese per missioni, programmi e macroaggregati, spese titolo 4 (allegato 14);
  - o) il prospetto delle spese per servizi per conto terzi e partite di giro (allegato 15);
  - p) il bilancio spese per titoli e macroaggregati (allegato 16);
  - q) allegato a): il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione (allegato 17);
  - r) allegato b): il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 18);
  - s) allegato c): il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio (allegato 19);
  - t) allegato d): il prospetto dei limiti di indebitamento (allegato 20);
  - u) l'elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti, entrate (allegato 21);
  - v) l'elenco delle previsioni di competenza e cassa secondo la struttura del piano dei conti, spese (allegato 22).



Art. 4

*Elenco delle spese obbligatorie*

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 7, contenente i capitoli che possono essere integrati a norma dell'articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.

Art. 5

*Fondo di riserva per le spese obbligatorie*

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 1 milione per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ed è gestito a termini dell'articolo 48, commi 1 e 2 del d.lgs. 118/2011.

Art. 6

*Fondo di riserva per le spese impreviste*

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato in euro 2 milioni per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 3 milioni 100 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ed è gestito a termini dell'articolo 48, commi 1 e 2, del d.lgs. 118/2011.

Art. 7

*Fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari*

1. Il fondo di riserva per il cofinanziamento regionale di programmi comunitari, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato in euro 80 milioni per l'esercizio finanziario 2020, in euro 28.580.703,98 per l'esercizio finanziario 2021, in euro 65.153.597,54 per l'esercizio finanziario 2022 ed è gestito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2016 e bilancio pluriennale 2016 – 2018 della



Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2016).

**Art. 8**

*Fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali*

1. Il fondo di riserva per la definizione delle passività potenziali, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 1 milione 500 mila per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 2 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ed è gestito a termini dell'articolo 46, comma 3, del d.lgs. 118/2011.

**Art. 9**

*Fondo crediti di dubbia esigibilità*

1. Il fondo crediti di dubbia esigibilità, missione 20, programma 2, titolo 1, è determinato, come da allegato c) alla presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 in euro 141.459.935,49 per il fondo di parte corrente e in euro 0,00 per il fondo di parte capitale ed è gestito a termini dell'articolo 46 del d.lgs. 118/2011.

**Art. 10**

*Fondo speciale di parte corrente e capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio*

1. Il fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1, è determinato in euro 14.363.693,21 per l'esercizio finanziario 2020 e in euro 4 milioni 700 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2021 e 2022 ed è gestito a termini dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011.

2. Il fondo speciale di parte capitale per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 2, è determinato in euro 500 mila per ciascuno degli esercizi finanziari 2020, 2021 e 2022 ed è gestito a



termini dell'articolo 49 del d.lgs. 118/2011.

**Art. 11**

*Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa*

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, missione 20, programma 1, titolo 1, è determinato per l'esercizio finanziario 2020 in euro 2.902.245.147,88.

**Art. 12**

*Risultato di amministrazione presunto alla chiusura dell'esercizio finanziario 2019*

1. Il risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 3.494.441.776,34 come da allegato 17 (tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto) alla presente legge ed è così composto:

- a) parte accantonata, euro 1.510.195.158,78;
- b) parte vincolata, euro 1.667.355.434,46.

2. La quota accantonata nel risultato di amministrazione presunto dell'esercizio finanziario 2020 per euro 442.377.790,21 relativa al fondo anticipazione di liquidità di cui all'articolo 1, commi da 698 a 700, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2016) è ripianata ai sensi dei commi 699 e seguenti del predetto articolo 1.

**Art. 13**

*Attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011*

1. Per l'attuazione del titolo II del d.lgs. 118/2011, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l'esercizio 2020, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l'iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.



**Art. 14**

*Disposizioni relative all'accensione di anticipazioni di cassa*

1. La Giunta regionale, nel rispetto dell'articolo 69 del d.lgs. 118/2011, è autorizzata a disporre con proprio atto l'accensione di anticipazioni di cassa per fronteggiare temporanee deficienze di cassa, disponendo nello stesso atto le conseguenti variazioni di bilancio.

**Art. 15**

*Erogazione al Consiglio regionale*

1. I fondi stanziati nella missione 1, programma 1, titolo 1, dello stato di previsione della spesa, di pertinenza del Consiglio regionale sono messi a disposizione del Consiglio stesso, su richiesta del suo presidente.

**Art. 16**

*Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità*

1. In relazione al disposto dell'articolo 74 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), l'importo dei crediti di natura non tributaria o la cancellazione dal conto dei residui, è confermato in euro 25,00.

**Art. 17**

*Bilancio Pluriennale*

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui al d.lgs.



118/2011.

Art. 18  
*Entrata in vigore*

1. La presente legge regionale, salvo quanto diversamente disposto, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario Cosimo Loizzo)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Giacomo Diego Gatta)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI  
(Domenico De Giosa)



*Consiglio Regionale della Puglia*

10

E' estratto del verbale della seduta del 19 dicembre 2019 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Mario Cosimo Loizzo)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Giacomo Diego Gatta)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO  
(Domenica Gattulli)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE  
ASSEMBLEA E COMMISSIONI CONSILIARI  
(Anna Rita Delgiudice)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
ASSEMBLEA E ASSISTENZA AGLI ORGANI  
(Domenico De Giosa)